

Reply S.p.A.

Codice di comportamento in materia di “Internal dealing”

*relativo alle operazioni su strumenti finanziari emessi da Reply S.p.A.
compiute da “Soggetti rilevanti”*

*adottato ai sensi dell'Articolo 114, comma 7 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2006, in vigore dal 1° aprile 2006*

INDICE

Premessa

- 1) Soggetti rilevanti**
- 2) Operazioni soggette all'obbligo di comunicazione**
- 3) “Soggetto preposto” all'attuazione del “Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing”**
- 4) Obblighi di comunicazione dei Soggetti rilevanti**
- 5) Limiti al compimento delle operazioni da parte soggetti rilevanti**
- 6) Obblighi di comunicazione della Società**
- 7) Trattamento dei dati**
- 8) Inosservanza delle regole di comportamento**
- 9) Entrata in vigore**

Premessa

Il presente “Codice di Comportamento in materia di internal dealing” viene adottato da Reply S.p.A. al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il “**Testo Unico della Finanza**”), in applicazione delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 n° 11971 e successive modifiche (di seguito il “**Regolamento Consob 11971**”).

Esso disciplina l’informativa da fornire alla Società, alla CONSOB ed al mercato in occasione di operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni, a qualsiasi titolo effettuate per conto proprio dai “Soggetti Rilevanti”, cioè da quei soggetti che essendo più vicini alla Società, possono lecitamente operare sulle sue azioni (o altri strumenti finanziari connessi), avendo accesso ad informazioni sulle prospettive economico finanziarie della stessa Capogruppo quotata e delle altre società appartenenti (Internal Dealing).

Le disposizioni del “Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing” sono inderogabili e, pertanto, a tutti i “Soggetti rilevanti” ne è richiesta la puntuale applicazione.

Articolo 1

Soggetti rilevanti

1) Ai fini del presente “Codice di Comportamento” devono intendersi “**Soggetti rilevanti**”:

a) i componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, il Direttore Amministrativo di Gruppo e l’Investor Relator di Gruppo;

b) i componenti gli organi di amministrazione e di controllo nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da Reply S.p.A., se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale di Reply S.p.A. come risultante dall’ultimo bilancio approvato;

c) gli amministratori, i dirigenti, i direttori generali ed ogni altro dipendente, di Reply e delle Società Controllate, che in ragione dell’attività lavorativa, professionale e delle funzioni svolte, abbiano accesso a qualsiasi informazione privilegiata e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future di Reply.

d) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’Articolo 118 del Regolamento CONSOB 11971, pari almeno al 10% del capitale sociale di Reply S.p.A. rappresentato da azioni Reply S.p.A. con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla Reply S.p.A.;

e) le persone strettamente collegate ai Soggetti rilevanti (di seguito i “**Soggetti Collegati**”).

Sono considerate persone strettamente collegate ai soggetti rilevanti e pertanto soggette al presente Codice quali Soggetti Collegati:

a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei "Soggetti rilevanti";

b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un "Soggetto rilevante" o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un "Soggetto rilevante" o da una delle persone indicate alla lettera a);

d) le società di persone i cui interessi economici, in quanto influenzati da, siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un "Soggetto rilevante" o di una delle persone indicate alla lettera a);

e) i trust costituiti a beneficio di un "Soggetto rilevante" o di una delle persone indicate alla lettera a).

2) Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni - di cui al successivo Articolo 3, predispone e mantiene aggiornato l'elenco nominativo dei Soggetti rilevanti predisposto ai sensi dell'Articolo 115-*bis* del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Consob 11971, indicando:

a) i nominativi delle Persone Rilevanti incluse nel registro;

b) le motivazioni per le quali il soggetto ha accesso alle informazioni riservate;

c) le date di iscrizione e di ogni aggiornamento del registro,

provvedendo a dare tempestiva informazione ai soggetti interessati della relativa iscrizione, dei criteri adottati nella tenuta del registro e degli obblighi derivanti da detta iscrizione ed avendo cura di ottenere dalle stesse esplicita conferma di essere a conoscenza degli obblighi loro imposti dal presente "Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing".

Articolo 2

Operazioni soggette all'obbligo di comunicazione

1) I "Soggetti rilevanti" sono tenuti ad informare Reply S.p.A. delle operazioni, effettuate per proprio conto e a qualsiasi titolo - da loro stessi e dai Soggetti ad essi collegati - di acquisto, di vendita, sottoscrizione o scambio, aventi ad oggetto:

a) azioni emesse da Reply S.p.A.;

b) strumenti finanziari collegati alle azioni emesse da Reply S.p.A., intendendosi per tali:

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni emesse da Reply S.p.A.;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni emesse da Reply S.p.A. o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni emesse da Reply S.p.A. richiamati dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Articolo 1, 3° comma;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

b.5) le azioni quotate emesse da società controllate (italiane) da Reply S.p.A. e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate da Reply S.p.A., quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale di Reply S.p.A. medesima, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate.

2) Ai fini di quanto stabilito al comma precedente:

a) si tiene conto delle operazioni compiute da ciascun "Soggetto rilevante".

b) Ciascun "Soggetto Rilevante" è tenuto a comunicare anche le operazioni compiute dai c.d. "Soggetti collegati".

c) non sono da comunicare:

c.1) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga 5.000 euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

c.2) le operazioni effettuate tra il "Soggetto rilevante" e le persone ad esso strettamente legate;

c.3) le operazioni effettuate da Reply S.p.A. e da proprie società controllate.

d) L'importo indicato alla lettera c.1) del presente comma, è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun "Soggetto rilevante" e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

I "Soggetti Rilevanti" sono tenuti a comunicare ai "Soggetti Collegati" la sussistenza dei presupposti al verificarsi dei quali questi ultimi sono tenuti al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti nel presente "Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing".

Articolo 3

Soggetto preposto all'attuazione del "Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing"

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione alla CONSOB ed al mercato delle informazioni previste all'Articolo 2 ("**Soggetto preposto**") è individuato nel Dott. Sergio Ingegnatti, Amministratore Delegato di Reply S.p.A., ovvero, in sua assenza, nel Dirigente dallo stesso esplicitamente individuato.

Ciascun Soggetto Rilevante comunica al soggetto preposto le operazioni effettuate mediante compilazione e sottoscrizione del modulo allegato al presente "Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing".

Ogni comunicazione tra i "Soggetti rilevanti" ed il "Soggetto preposto" può essere compiuta per posta, per fax, per e-mail o per consegna brevi manu mediante trasmissione della prescritta dichiarazione, entro i termini indicati all'Articolo 4, 1° e 2° comma:

- al seguente indirizzo postale:

Spett. Reply S.p.A.

Corso Francia 110

10143, Torino

All'attenzione del Dott. Sergio Ingegnatti

ovvero

- al seguente numero di fax: +39 011 7495416

ovvero

- al seguente indirizzo di posta elettronica:

s.ingegnatti@reply.it

Articolo 4

Obblighi di comunicazione dei "Soggetti rilevanti"

1) I "Soggetti rilevanti" indicati all'Articolo 1, 1° comma, lett. a), b) e c), sono tenuti ad informare Reply S.p.A. delle operazioni di cui all'Articolo 2, 1° comma compiute da loro stessi e dai Soggetti ad essi collegati - purché eccedenti, anche in via cumulativa, il limite indicato all'Articolo 2, 2° comma, lett. c.1) - entro il quarto giorno di mercato aperto successivo a quello dell'operazione che ha comportato il superamento di tale limite (al fine di permettere al Soggetto preposto di effettuare la comunicazione alla Consob, che deve essere effettuata entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione delle operazioni stesse).

2) I "Soggetti rilevanti" indicati all'Articolo 1, 1° comma, lett. d), sono tenuti ad informare Reply S.p.A. delle operazioni di cui all'Articolo 2, 1° comma compiute da loro stessi e dai Soggetti

ad essi collegati - purché eccedenti, anche in via cumulativa il limite indicato all'Articolo 2, 2° comma, lett. c.1) - entro il quindicesimo giorno di mercato aperto successivo a quello dell'operazione che ha comportato il superamento di tale limite.

3) Ai fini del superamento della soglia che determina l'obbligo di segnalazione si procede alla somma aritmetica degli importi relativi a tutte le operazioni effettuate, cumulando fra di loro le operazioni di cui all'Articolo 2, 1° comma, lett. a) e b) compiute dai soggetti indicati all'Articolo 2, 2° comma, lett. a) e b).

4) I "Soggetti rilevanti" dovranno inviare le comunicazioni previste ai commi precedenti mediante compilazione e sottoscrizione di moduli conformi allo "Schema di comunicazione", allegato al presente "Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing" (Allegato 1).

5) Le comunicazioni di cui al comma precedente dovranno essere inviate da ciascun "Soggetto rilevante", nel rispetto dei termini indicati, al "Soggetto preposto".

Articolo 5

Limiti al compimento delle operazioni da parte dei "Soggetti rilevanti"

1) I "Soggetti rilevanti" dovranno astenersi dal compiere le operazioni previste all'Articolo 2, 1° comma nei 15 giorni solari precedenti il Consiglio di amministrazione di Reply S.p.A. chiamato ad approvare il bilancio dell'esercizio, la relazione semestrale e le relazioni periodiche trimestrali, ivi compreso il giorno in cui si tiene la riunione.

2) Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento, da parte dei "Soggetti Rilevanti", in altri periodi dell'anno, delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'Articolo 2 del presente "Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing".

Articolo 6

Obblighi di comunicazione della Società

1) Reply S.p.A. comunica alla CONSOB – anche per conto dei Soggetti Rilevanti – e pubblica, mediante invio di un comunicato alla società di gestione del mercato ex Articolo 66 commi 2 e 3 Regolamento CONSOB 11971, le informazioni ricevute ai sensi dell'Articolo 4, 1° e 2° comma, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

2) In occasione della diffusione al mercato delle informazioni di cui al presente "Codice di comportamento in materia di Internal Dealing", la Società, contestualmente, provvederà anche ad inserire le medesime nel proprio sito Internet.

Articolo 7

Trattamento dei dati

La mancata comunicazione di diverse o contrarie indicazioni da parte del "Soggetto Rilevante", trascorsi 10 giorni dal ricevimento del presente Codice, sarà intesa come rilascio a Reply S.p.A. del consenso per mantenere, in apposito e riservato archivio cartaceo e/o informatico, le informazioni dalla stessa ricevute al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata dalla CONSOB.

Articolo 8

Inosservanza delle regole di comportamento

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice comporta le responsabilità di cui alla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di decidere le ulteriori sanzioni per violazioni alle regole del Regolamento in relazione alla loro gravità e fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, anche di immagine, conseguenti alle violazioni stesse.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente "Codice di Comportamento" entra in vigore dal 1° aprile 2006 e sostituisce integralmente il precedente.

Da tale data decorreranno gli obblighi di comunicazione delle operazioni compiute dai "Soggetti Rilevanti", ed i conseguenti obblighi di informazione alla CONSOB ed al mercato in capo a Reply S.p.A.

* * * *

Torino, 31 marzo 2006

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. G.' followed by a horizontal line.

ALLEGATO

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE							
1.1 DATI ANAGRAFICI							
SE PERSONA FISICA							
COGNOME				NOME			SESSO *
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaa a)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA *
DOMICILIO PER LA CARICA *							
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O IRUSI							
RAGIONE SOCIALE							
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *							
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO							
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DEVIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.4) SOGGETTO CHE DEVIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO.							S/N
2. EMITTENTE QUOTATO							
RAGIONE SOCIALE						CODICE FISCALE *	

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI							
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI							
PERSONA RILEVANTE							S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)							S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE							S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹							
SE PERSONA FISICA							
COGNOME				NOME			SESSO*
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaa a)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA *
RESIDENZA ANAGRAFICA							
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST							
RAGIONE SOCIALE							
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *							

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ³	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE ⁶	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-series, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁴	TIPO FACOLTÀ ⁵	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ¹⁰	DENOMINAZIONE ¹¹	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ¹²	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ³	CONTROVALORE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOSI.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROVALORE (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

NOTE

- ¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- ² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati
A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
X = scambio
- ³ Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

- ⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- ⁶ Indicare l'origine dell'operazione:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)
- ⁷ Indicare la tipologia di operazione:
A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
- ⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario:
W = warrant
OBW = obbligazione cum warrant
SD = securitised derivative
OPZ = opzione
FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = Obbligazione strutturata
SW = swap
DIR = diritti
- ⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
CE = call European style
PE = put European style
CA = call American style
PA = put American style
AL = altro (dettagliare in nota)
- ¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- ¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)